

BRIEVE NOTA

DIFATTO E RAGIONI

P E R

La Venerabile Sagrestia della Chiesa
della Casa Professa del Giesù
nuovo

C O N T R O

Li magnif. D. Filippo, D. Giambatti-
sta, e D. Nicola Vecchi

Da proponersi avanti l'Illustrissimo, e
Reverendiss. Monsignor Nunzio

*A Relazione del Reverendissimo Sig.
Uditore Riozzi.*



Scrivano Cherico Antonio Maffa.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354

LECTURE 10

STATISTICAL MECHANICS

ENTROPY

AND THE SECOND LAW

OF THERMODYNAMICS

AND THE ARROW OF TIME

AND THE FOUNDATIONS OF

STATISTICAL MECHANICS

AND THE THEORY OF

PHASE TRANSITIONS

AND THE THEORY OF

CRITICAL PHENOMENA

AND THE THEORY OF

SCALING AND UNIVERSALITY

J. M. J.



Vendo risoluto **D. Domenico del Vecchio** assieme con **D. Marco** suo fratello germano, figli del Dottor **D. Giovambattista**, e **D. Caterina Grasso**, farsi Religiosi nella Venerabile Congregazione Celestina ; quindi fù che al primo di Febraro dell' anno 1668. per mano di Notar Giovanni di Grisi di Napoli, fecero ampia e general rinuncia di tutti i loro beni presenti , e futuri a beneficio del Dottor **D. Francescantonio**, e Dottor **D. Gennaro**, e **D. Nicola Vecchi** di loro

fratelli , colla riserba di annui duc. 30. per ciascheduno da corrispondersi dalli detti tre loro fratelli donatarj , ogni d' uno *pro rata* durante la vita di essi donanti , e con l'espressa dichiarazione , e condizione , che in detto istromento si legge : *Conditione tamen expressa, sub qua intelligatur facta presens renunciatio, et donatio, nec aliter, nec alio modo, protestatione premissa etc. quod ubi quandocumque in futurum non sequeretur (quod Deus evertat) professio supradictorum Marci, et Dominici, vel alterius ipsorum in Religione predicta ob aliquibus indispositionibus, infirmitatibus, vel causis quibuscumque, pro quibus permanere non possent in Religione, et ex illa exirent, tali casu presens renunciatio, et donatio respectu exstantis habeatur pro non facta, et tali casu remaneant ei firma omnia ejus jura, et actiones consequendi bona hereditatis etc. fol.*

Dopo di che a 5. Ottobre di detto anno per mano di Notar Giovan Domenico Pugliello di Sulmona essi **D. Marco**, e **D. Domenico** fecero ampia , e general Procura in persona delli riferiti **D. Francesco**, **Gennaro**, e **Nicola** loro fratelli , affine di ricercare il disbrigo del decreto del preambolo *ex testamento* del comune loro padre.

E proseguendo la dimora nel Noviziato della Religion Celestina li prefati **D. Domenico** col nome di **P. D. Giovambattista**, e **D. Marco** col nome di **P. D. Matteo** ; A 20. del mese di Febrajo dell' anno 1669. per man del riferito Notar Puglielli, rinvocando la prima donazione , leu rinuncia fatta a primo Febrajo 1668. per mano di Notar Grisi in beneficio cosi del Dottor **Francescantonio** , come del Dottor **Gennaro**, e **Nicola** ; donorno di nuovo , e rinunciarono in beneficio del solo Dottor **Francesco Antonio** tutti , e qualsivogliono loro beni presenti , e futuri , perche aveano già deliberato , e risoluto lasciare il mondo , e professare la Regola Celestina , *et ibi Deo servire, & vitam finire in eo*, con espressa riserva , e condizione, che da detto loro donatario se l'avesser dovuto pagare fra sei mesi ducati 50. ad esso **P. D. Gianbattista**, e ducati 30. ad esso **P. D. Matteo**, e poi in avvenire avesse dovuto

A

to

to corrispondere ogni anno ad esso P. D. Giambattista ducati 36., ed ad
esso P. D. Matteo duc. 30., e questi durante la loro vita, e mancando
da detti pagamenti per un anno si riputasse come stata non fuisse fatta
detta rinuncia, e donazione; riservandosi essi donanti la facoltà di
disporre: come più chiaramente si legge da detta rinuncia fol. 3. *ve-
rum quod in defectu solutionis per annum, habeatur pro non facta pre-
sens renunciatio, seu donatio; &c.*, & *prædicti D. Joannes Baptista,
& D. Matthæus nunc pro tunc remaneant, in pleno jure, & po-
testate disponendi, & ad tale effectum speciali pacto, & conditione
possint, & valeant tunc, & quandacumque non factis integrè dictis
solutionibus, liberè disponere.* E con tale espressa riserva, e condi-
zione professorno ambedue essi fratelli nell'inglita Congregazion Cele-
stina.

E mentre in quella facean dimora, accadde la morte *ab intestato* del R.
D. Nicola Vecchio, della di cui eredità a' 5. Aprile 1680. mediante de-
creto di Preambolo, furono dichiarati eredi così esso Dottor France-
scantonio, come il Dott. Gennaro Vecchi, *stante repudiatione Cathe-
rinx Grasso eorum matris, ET RENUNCIATIONE, ET PRO-
FESSIONE D. MATTHÆI, ET D. JOANNIS BAPTISTÆ
VECCHI fol.*

Ed a' 9. dello stesso mese d'Aprile dell'anno stesso 1680. mediante altro
decreto di Vicaria essi D. Francescantonio, e Gennaro furono dichia-
rati eredi delle porzioni paterne spettantino a detti PP. D. Matteo, e
D. Giovambattista in virtù della sostituzione reciproca, e fedecom-
messo istituito dal comun loro padre, stante detta Professione, senza
riserva delle legitime spettantino ad essi Padri D. Matteo, e D.
Giambattista, come figli, e per essi al Dott. D. Francescantonio *tan-
tum* in virtù della sudetta seconda rinuncia, e donazione, *fol. eod.*

Ma non potendo più vivere il P. D. Giambattista nella riferita Religione
Celestina, li convenne da quella uscire nel mese di Febbraro del 1680.
fol. 28., e ritornato al Secolo col primo nome di D. Domenio, *sigge*
per tutto li 25. Giugno 1680. dal Dott. Francescantonio suo fratello il
suo vitalizio d'annui ducati 36. riservatosi *in renunciatione*, come al-
tresi dal medemo esatto aveva li ducati 50. anche *pro una vice tantum*
riservatifi.

Qual vitalizio, non gli fù continuato a pagare da detto Dottor France-
scantonio, perche già era uscito dalla Religione, e per conseguenza
si era già verificata la condizione apposta nella donazione, seu rinun-
cia, colla quale era stata fatta la medema, come esso Dott. Francescan-
tonio lo continuò a pagare al P. D. Matteo, che nella Religione era
rimasto, a chi lo pagò mentre visse.

A' 14. Febbraro 1701. venuta a morte D. Caterina Grasso comune madre,
questa nel suo ultimo testamento stipulato in casa di detto Dottor
Francescantonio suo figlio, ove abitava, e col consiglio, e presenza
del medesimo, per gli atti del Notar Domenico Cavallo di Napoli, isti-
tuì suoi eredi universali così esso Dott. Francescantonio, come il Dot-
tor

tor D. Gennaro, e D. Domenico Vecchi suoi figli, ognuno *pro aequali parte, et portione*, facendo in quella anche un prelegato, ed alcune favorevoli dichiarazioni a prò di esso Dottor Francescantonio, come il tutto si ravvisa dalla lettura di esso testamento *fol.*

Passata con tal disposizione all'altra vita essa D. Caterina, comparve nella G.C. della Vic. il Rev. D. Domenico, ed in virtù dell'anzidetto testamento a' 29. Ottobre 1701. fù dichiarato figlio, ed erede *pro tertia parte* dell'eredità della madre, e come tale si fece intestare la terza parte del capitale di duc. 2001. esistente sopra l'Arrendamento dell'oglio, e sapone, che fra le sue doti ebbe la riferita D. Caterina sua madre, una colla terza parte de' frutti maturati sin'al giorno della di lei morte, esistente nel Banco di S. Maria del Popolo, e maturandi in avvenire, e nel decreto così di Preambolo, come nel mandato dell'intestazione *pro tertia parte* di detto capitale dalla G.C. della Vic. fù apposta la solita clausola *salvo jure cuiuslibet fol. 8.*

E finalmente in virtù di detto testamento materno a' 16. Gennaro dell'anno 1702. comparve in essa G.C. il Dottor Gennaro del Vecchio, altro coerede, e con altro decreto fù dichiarata erede di detta D. Caterina per l'altra terza parte, e con altro mandato li fù intestata la terza parte del riferito capitale *una cum fructibus*, quale poi a' 27. di detto mese di Gennaro vendè a D. Antonio Zuzaro mediante Istromento stipolato per Notar Vincenzo Bottigliero di Napoli.

E successivamente facendo uso di detto testamento materno, esso D. Francescantonio comparve in detta G.C. a' 18. Agosto 1718., e domandò la spedizione del Preambolo per l'altra terza parte di detto capitale *una cum fructibus*, che immediatamente ottenne. Come pure in sequela dell'enunciato testamento domandò il prelegato a suo beneficio fatto, ed a' 17. Novembre di detto anno 1718. con altro decreto di essa G.C. si fece a conto di quello intestare un capitale di ducati 100. colla sua annualità di ducati 5. spettante all'eredità sudetta, che stava impiegato col Sagro Monte della Pietà.

Esèguitasi con tali atti la disposizione materna senza contradizione alcuna per parte de' coeredi, Possedè il Rev. D. Domenico Vecchio il capitale di duc. 666.66., terza parte dell'intero capitale di duc. 20001. rimasto nell'eredità materna, con esigerne, e percepirne pacificamente, e senza opposizione alcuna degli altri due suoi fratelli coeredi, la terza parte della sua annualità importante annui duc. 46. 66. e questo per fino all'anno 1704. allora quando per suoi urgenti bisogni detto capitale colla sua annualità vendè, e distrasse in beneficio di Giuseppe Jannoccaro mediante pubblico istromento di vendita stipolato a 22. Febbraro di detto anno 1704. per gli atti del fu Notar Giuseppe Severino di Napoli. A tenor di qual vendita con mandato della G.C. della Vic. spedito presso lo Scrivano Paolo Bambace, fù detto capitale di duc. 666.66. colla sua annualità intestato, e descritto in faccia, e credito di d. Jannoccaro, *ut fol. 17.* senza che ad un tal atto si fusse contraddetto per parte del Dottor Francescantonio, e Gennaro del Vecchi.

A 13. Marzo di detto anno 1704. esso Giuseppe Jannoccaro ritrovendò detto capitale di duc.666.66. colla sua annualità di duc.46.66.al Rev. D.Giambattista Candido, il quale ne pagò l'intera valuta, cioè duc. 486.66. per lo Banco dello Spirito Santo, e l di più fino alla summa di duc.666.66. in contanti *fol.75.* Quale ricompra da esso Candido fù fatta *prævia cessione juris luendi* della Reg.Corte, e ne furono le dovute cautele stipulate per mano del fù Notar Pietro Colacino, Notar della Regia Corte. Ed attenta detta ricompra, e pagamento dell' intero prezzo *prævia cessione juris luendi*, con mandato della G.C.della Vic. fù intestato d.capitale di duc.666.66.colla sua annualità di ducati 46.66. al detto Rev.D.Giovambattista Candido colla solita clausola *salvo jure cujuslibet fol.17.*

Passato così il capitale sudetto colla sua annualità nel pieno dominio del riferito D.Giambattista Candido, questo pacificamente lo godè, e si esigge i frutti *nemine penitus discrepante* fino all' anno 1707. Allora quando ridotto all'estremo del viver suo à 23. Agosto 1707. nel suo ultimo testamento stipulato per gli atti di Notar Aniello Gaetano de Rinaldo di Napoli legò detto capitale, e sua annualità alla Venerabil Sagrestia della Chiesa della Casa professà del Gesù nuovo, lasciandolo per fondo di una Cappellania perpetua col peso di una Messa il giorno da celebrarsi nell' Altare maggiore dell'Immacolata Concezione, alla quale celebrazion di Messa, e godimento di Cappellania perpetua chiamò, e predilesse li figli del fù Gerolamo Candido suo fratello germano, ed in mancanza di questi, trasferì la facoltà di provvedere al R. P. Preposito *pro tempore* di detta Casa Professa.

A tenore del sudetto Legato fù intestato detto capitale di duc. 666. 66. colla sua annualità di duc.46.66. alla Venerabil Sagrestia di d. Casa Professa, e per essa il Rev.Cappellano *pro tempore* con mandato della G.C. della Vicaria colla solita clausola *salvo jure cujuslibet fol. 17. usque ad 19.*

In virtù di detta intestazione seguita a 5. Dicembre 1707. ha goduto, e gode essa Venerabile Sagrestia il prefato capitale, e sua annualità, e per essa quella ha percepito, e percepisce il Rev. D. Liborio Palomba Cappellano destinato, e prescelto per la celebrazione delle Messe, quando a 28. Luglio 1738. comparvero nel Rev. Tribunale della Nunziatura li mag. D. Filippo, e Giovambattista juniore, e D. Nicola juniore figli, ed eredi *ab intestato* del fù Dottor Francescantonio Vecchi loro padre, e pretesero in virtù dell'enunciato istromento di donazione, seu rinuncia fatta a beneficio del detto loro padre da detto D. Domenico loro zio a 20. Febraro 1669. doverli rilasciare a loro beneficio il sudetto capitale di ducati.666. 66. colla sua annualità di duc.46. 66. *una cum fructibus* sino a quel tempo percetti *fol.1.*, sopra qual pretesione impartitosi termine ordinario, trovasi al presente quello compilato col solo Rev. Padre Preposito di detta Venerabile Casa Professa, senza sentirsi l'attuale Rev. Cappellano, ne gli eredi del fù D. Geronimo Candido principali interessati, anziche que-

questi furono ammessi al giudizio, e poi non furono intesti *fol. 42. e 68.* Premessa dunque la sudetta narrativa di fatto, incumba a noi, che debolmente facciamo le parti di detta Venerabile Sagrestia, far conoscere quanto strana sia la petizione delli magnif. fratelli di Vecchio, e che a questi non competa ragione alcuna sopra d. capitale, e sua annualità.

E per disimpegnoarci dall'intrapreso assunto, colla dovuta distinzione stimiamo prender norma, e consiglio dal disposto della *l. unic. C. de alienat. judic. mutandi causn facta, ubi gloss. verb. possideat*, e dalle *l. officium 9. e l. qui restituere 68. ff. de rei vindicat.*, e da quanto registrò Giovan Fabro nel *§. omnium instit. de actionib. n. 10.* dalle quali leggi chiaramente si definisce, che nel giudizio di reivindicazione abbia precisa necessità l'Attore di comprovare, che egli legittimamente ritenga il dominio della roba, che ricerca doversele rilasciare, e che la medesima si possedga da colui, che è stato convenuto *in judicio*: intendendosi a dimostrare per primo.

Che giamai i magnifici fratelli de Vecchi, com'eredi di Francescantonio loro Padre, siano stati, ne siano padroni della roba, che oggi vogliono vindicare. Per secondo

Che il Giudizio compilato debba riputarfi notoriamente nullo, per non essersi proseguito contro il Cappellano, ch'è il principale interessato, e quasi possessore di d. capitale, percependone i frutti, e per essersi commesse moltissime nullità, che partitamente in tal luogo ci darem carico esaminare,

C A P O I.

Che giamai i magnifici fratelli de Vecchi, com'eredi di Francescantonio loro padre, siano stati, ne siano padroni della roba, che oggi vogliono vindicare.

Non tiene altro appoggio di pruova l'intenzion degli Attori sù del punto, che presso di loro oggi giorno persista il dominio della partita d'arrendamenti, che pretendono vindicare, se non se l'istromento di renuncia *intuita Religionis* fatta dal qu. D. Domenico del Vecchio a beneficio del qu. Francescantonio suo fratello, sicche ove ci riuscisse far divedere quanto il medemo sia nullo, ed insufficiente, converrà, che ruini ad un punto tutto lo specioso edificio de' nostri Contradittori, ed a tale oggetto entrano noi al difame di detto istromento, anche sull'idea per ora, che il medesimo nel suo essere sia valido, e sufficiente i pure troveremo, che per le circostanze di fatto, che son suffeguite, dell'intutto sia il medesimo inabile a dar titolo di dominio a i nostri Contadittori.

E nel vero si ridetta per primo, che nell'anzidetto strumento si legge con formole chiare, e patenti, che la causa finale, per cui s'indusse D. Domenico a rinunciare, e donare, si fù il pensiero della Religione, e della permanenza in quella servendo a Dio per insino alla morte (sono le sue parole) *Religionem ingredi, ibique, Deo deserviendo, vitam finire*. Se dunque una tal causa finale si scorge dell'intutto svanita nel nostro caso coll'egresso di D. Domenico dalla Religione. Come puossi con serena fronte affermare, che sia valida la donazione nel punto stesso, che si dice mancata la causa, per cui s'indusse a donare? E ci giova a tal proposito di ricordare quel tanto, che da' nostri DD. coll'appoggio di chiarissime legali disposizioni è stato insegnato in termini più ristretti di quelli del caso presente: *In renunciationibus subintelligitur tacita conditio de permanendo in Religione, quae cum tractam successivum contineat, successivum implementum requirit, & tate implemento cessante, dicendam est ad eam corrumpere, tamquam defecta conditio, seu causa*, così Molfesio al *cons. 1. vol. 1. ex l. si ante ff. si servitus vindicetur, & l. si quis ita legaverit ff. de condition. & demonstr.*, e da Angelo al *cons. 34. nu. 9.* Anzi nel punto preciso di mancanza della causa finale, per cui taluno s'indusse a disporre, inegnorono lo stesso Affitto nella *det. 127. num. 2. Alexand. cons. 46. num. 7. vol. 1. Marant. tom. 1. resp. 15. num. 13, ex Bald. in l. demonstratio 17. §. quod autem n. 13. ff. de condit. & demonstr.*

E dall'anzidetto principio dedussero i nostri DD. un' altra conclusione, che quantunque in tali donazioni, e rinuncie vi fusse apposto il patto di non rivocarla, se bene uscisse dalla Religione, un tal patto sia dell'intutto riprovato per legge, e contrario alla mente del donante, il quale *ingrediens Monasterium, numquam de egressu putat, sed in illiusque ad ultimum vitae permanere Soccin. cons. 183. num. 3. lib. 2. & sic decisum per Rot. Rom. refert Gratianus cap. 96. num. 5.*

Ne vale ibiderti, che a tenore del disposto del Concilio Trid. *sess. 25. cap. 16. de Regula*. la causa finale di sì fatte donazioni debba intenderli pienamente adempita *secuta professione*, e che *sola emissione professionis verificetur*, mentre trattandosi molte altre risposte, stimiamo soltanto avvalerci della distinzione escogitata da *Bottiglier. theorem. 73. num. 10. ubi sic oritur dicendum, conditionem illam subintellectam per Tridentinum de professione mittenda solum posse verificari in renunciatione hereditatis delatae, ac quaesitae, sed in quaerenda, & proprie in illa, quae effectum sortitur post professionem, subauditum illum intellectum cessare, quoniam professio iam facta fuit, igitur in deferenda post professionem cessat intellectus Tridentini, & sola mens, ad voluntas renunciantis inspicienda erit, qua attenta probabiliter dici potest non fuisse factam renunciationem, si talis casus fuerit cogitatus, eò n. ogis QUANDO DEFERTUR MUTATO STATU.* In maniera tale che attenta la sudetta distinzione, da qualunque aspetto rimirasi, rimane salva la nostra ragione; poiche trattasi nel nostro caso di eredità *delata ex testamento post professionem, & post egressum*, come in appresso diremo. Ed

Ed oltre acciò si rifletta di vantaggio, che nella stessa allegata donazione leggesi espressa la condizione, che la medesima avesse dovuto aver sua fermezza fin quando fosse stato puntual il donatario a corrisponderti il vitalizio riserbato, altrimenti in mancanza di un tal pagamento per un'anno si fosse riputata la medesima rinuncia estinta, ed abolita *ipso facto*, e riserbata la facoltà al donante di poterne disporre a suo bell'agio, *fol. 5.*

Posto ciò, non avendone gli Attori comprovato, a' quali per necessità incumbeva, (*dum agenti incumbit onus probandi*) che abbia il di loro padre donatario adempita la condizione con la paga del vitalizio per quanto visse il donante; forza è d'affermare, che in niuna guisa sia capace l'anzidetta donazione di avvalorare col titolo di dominio l'intenzion degli Attori.

E questo molto più è da riputarsi per incontrovertibile, se si considera, che la Venerabile Sagrestia in vestendosi di quel carico, che non avea, ha dimostrato, che non già per quanto visse il detto D. Domenico, ma bensì per insino all'anno 1680., nel qual tempo egli uscì dalla Religione, abbia il quondam Dott. Francescantonio pagato il suddetto vitalizio, come raccogliasi da una istanza presentata nella G. C. della Vic. per parte dello stesso Dottor Francescantonio nell'anno 1720., in cui richiese astringersi il Dottor Gennaro suo fratello a rimborsarli la metà delli vitalizj pagati al detto D. Domenico per tutto detto anno 1680, *ut fol.*

Sicche costando già la mancanza della condizione coll'attraffo di detto vitalizio, non vi può esser dubbio per la mancanza della rinuncia; mentre *deficiente conditione deficit actus, l. demonstratio in fin. ff. de condit. & demonstrat.*

Ne al presente li nostri Contradittori sono in istato di oppugnare una tal verità, la quale fù avuta per vera dal qu. Dott. Francescantonio loro padre, che conoscendo già estinta la condizione *per egressum a Religione*, perciò appostatamente volle attrassare la paga del vitalizio riguardo a D. Domenico, e continuò la contribuzione dell'altro vitalizio à beneficio del P. D. Matteo, che persistè, mentre visse nella Religione, come si raccoglie da detta istanza *fol. eod.*

E se pure da noi si volesse usare aggevolezza ai nostri Contradittori con concedere per valida la suddetta donazione; Nello stesso tempo i medesimi usando della stessa buona fede, devono riputarsi debitori dell'eredità del qu. D. Domenico donante in tante annate di vitalizj a ragione di ducati 36. l'anno, per quante ne decorsero dall'anno 1680. fin' a quel tempo in cui visse il mentovato D. Domenico, una con l'interessi, in maniera tale che volendone di presente gli Attori reivindicare la suddetta partita; devon *brevi manu* pagare a beneficio della Casa Professa *ex juribus* dell'eredità di detto D. Domenico, che gl'è tenuta d'evizione tutta quella somma, a cui ascendono le suddette annate di vitalizj attrassate, somma assai più esorbitante del valore intrinseco di detta partita: se di tanto son essi contenti, ben siamo contenti

ancor noi di soccombere nel presente giudizio.

Ma cessino pure tutte le sudette riflessioni , nondimeno ; neppure può la ridetta rinuncia comprendere la partita dell' Arrendamento , ch' oggi giorno si controverte , poiche la medema partita pervenne al detto qu. D. Domenico *ex hereditate matris* testata , dopo essere vissuto venti , e più anni da Chierico secolare , sapendosi benissimo , che quantosivoglia sia concepita ia rinuncia con termini amplissimi , e comprenda anche l'eredità deferende , giammai però può estendersi à quelle eredità , che si deferiranno *ex testamento*. Vagliaci in comprova di ciò l'autorità del celebre *de Marin.* nel 20.2. delle sue risoluzioni *cap. 194. num. 3. ad 7. Et ibi de Luc.* , ove fonda la massima ne' termini da noi riferiti , e lo stesso comprova *Fabro* nel suo *Cod. lib. 2. tit. 3. de pact. defin. 23. Francesco Aretino conf. 93. n. 9.* , dove soggiunge di più , *quod non valet renunciatio , per quam filia etiam cum iuramento renunciat , ut non possit patri succedere ex testamento , quia impediret liberam testandi facultatem in dictam filiam renunciantem*, *Afflic. dec. 250. n. 12. Decius conf. 475. n. 11. Cancer. resolut. cap. 15. n. 37.* , e sovra tutto lo stesso sostiene il *Card. de Luc.* al *disc. 17. de renunciat. n. 19.* , ove dimostra così doverli sostenere *in sensu veritatis*, e s'impugna ad impugnare la decisione della S. Rota Romana , con cui era stato stabilito l'opposto , tali sono le sue parole: *Placuit exitus causa , sed non placuit via , sive placuit resolutio , sed non placuit ratio* , ed indi al n. 20. soggiunse doverli più esattamente osservare la massima da noi stabilita , ove concorrono più motivi di congruenza , da' quali si deduce quanto sia stato ben regolato il consiglio della Testatrice , quali motivi , ch'egli riferisce , sono appunto quell'istessi , che si sperimentano nel nostro caso , in cui si vide , che una madre volle , morendo , gratificare un suo figlio , a cui per lo spazio di 20. anni aveva ella sola somministrato gli alimenti , quell'istesso , che conosceva dell'intutto spogliato de' beni patrimoniali , e privo fin'anche del vitalizio , sicche per vivere li conveniva mendicare , con pregiudizio di quel decoro , a cui l'obligava la propria condizione , ed il chiarore del casato in una Città cospicua , qual'è questa Capitale.

E se tanto si sostiene dalli citati Autori sulla specie del fatto , che i fratelli renunciatarj impugnavano il testamento del Genitore , o almeno pretendevano , che l'eredità deferita al fratello rinunciante *ex testamento* si dovesse a loro beneficio *vigore renunciationis* , che dovrem dire nel nostro caso , in cui il Dott. Francescantonio coerede *pro alia tertia parte* con D. Domenico *in hereditate matris ex testamento* , non solo non impugnò lo stesso testamento , ma in vigore di quello domandò nella Gran. Cor. un prelegato lasciatoli , e la sua terza parte di questo stesso capitale controvertito , per la quale accettazione ebbe per vero essere estinta la rinuncia a suo beneficio fatta , e che niun dritto ad egli competesse sopra la terza parte di detto capitale deferita a detto suo fratello *ex testamento* , colla quale accettazione il sudetto Dott. Francescantonio non fece altro , che esattamente adempire

pire quel tanto; a cui per legge egli era tenuto; poiche essendo egli crede della madre, dovea la di lei disposizione esattamente osservare. *Donatarius, in cuius favorem facta fuit renunciatio, cum heres esset matris, non potest impugnare testamentum matris, sed voluntatem illius per aditionem hereditatis visus est acceptare, Et ratam habere non obstante renunciatione, L. cum a matre C. de rei vindicat. Arius Pinell. in Commentar. ad tit. Cod. de bonis matern. p. 3. nu. 82., Et seqq. de Marin. ubi sup. n. 7.*

Ne vale il dire, che nell'anno 1718. allora quando produsse l'istanza il Dott. Francescantonio, con cui richiese il preambolo *ex testamento pro tertia parte* nell'eredità della madre, ed il prelegato *ex eodem testamento*; s'avesse egli riservato le ragioni a suo beneficio rinunciate dagli altri fratelli, e sorelle da rappresentarsi sopra le porzioni delli sudetti Rever. D. Domenico, e Dott. D. Gennaro, fol. 76. Poiche detto Dott. Francescantonio si riservò solamente le ragioni rinunciate a suo beneficio dagli altri fratelli, e sorelle, cioè dalle tre sorelle Monache, e dal P. D. Matteo, che morì nella Religion Celestina, da rappresentarsi SOPRA LE PORZIONI del R. D. Domenico, e D. Gennaro, come dettano le parole di detta riserva, non già si riservò ragione alcuna, che potea forse egli rappresentare in vigore della sudetta rinuncia sopra la detta terza parte d'arrendamento, deferita a detto D. Domenico *ex eodem testamento*; Tanto dettano le parole di detta riserva; ne potea essere altrimenti, poiche in altro caso sarebbe stata una protesta contraria *facto*, mentre nel tempo istesso, che ricercava il Prelegato, e la terza parte dell'eredità *ex testamento*, averbb' egli impugnato il Testamento medesimo riguardo al capo, in cui si deferiva la terza parte dell'eredità a beneficio di suo fratello.

Tanto si è stimato da noi riflettere sull'idea, siccome dicemmo, che fusse valido nell'essere di scrittura l'Istromento di detta decantata donazione, e che la medema fatta si fusse da colui, che avea l'intiera facoltà di donare; ma poi accertati, che l'Istromento esibito è una mera cartola, manchevole di sottoscrizione di Mastrodatti, e di Suggello, requisiti essenziali per la legalità d'una scrittura, molto più quando serve per costitutivo del Giudizio, e si presenta in Tribunale d'aliena giurisdizione: ed accertati ancora di essere stata fatta detta donazione da chi non avea veruna facoltà di farla, molto più ci siamo confermati nella credenza di nostra ragione.

E tralasciando di far premura circa la mancanza di sottoscrizione, e suggello (del che ne averà l'Illustrissimo Monsignor Nunzio quella ragione, che merita) c'inoltriamo a considerare, come il Sacerdote D. Domenico non avesse avuto facoltà di fare tale donazione, ed a tal fine bisogna riandar colla mente quel tanto di fatto abbiamo di sopra trascritto. Dicemmo, che lo stesso D. Domenico nel dì primo Febbrajo 1668. donò *irrevocabiliter inter vivos* a D. Gennaro, D. Nicola, e D. Francescantonio suoi fratelli, *etiam intuitu Religionis*, Et ob amorem tutti i suoi averi, ragioni ed azioni, ed eredità presenti, e futu-

re in amplissima forma, che val quanto dire un anno prima, che fe-
guisse la donazione, e rinuncia oggi esibita negli atti dagli Attori, fat-
ta a beneficio del solo Dott. Francescantonio. Se dunque tanto tempo
prima avea da se il mentovato D. Domenico abdicato il dominio de'
suoi beni, e l' avea trasferito *irrevocabiliter inter vivos* a tre suoi
fratelli, come potea poi trasferire ad un solo de' medemi il dominio
della stessa roba, e privarne gli altri, a' quali antecedentemente si
trovava trasfuso.

Ne vale il dire, che la sudetta prima donazione fù rievocata dallo stes-
so D. Domenico colla seconda donazione, e per vigore d' un' asserta
Procura da lui spedita, stando al Noviziato, *ad petendum praeam-
bulum patris.*

Poiche noi dopo aver reso ben distinte le grazie al nostro Contradittore,
li rispondiamo per primo *per instantiam*: Dunque se fù lecito a D.
Domenico rievocare in tutto la prima donazione, con tutto che fusse
irrevocabile *inter vivos*, a beneficio di tre suoi fratelli, molto più
potè egli rievocare la seconda donazione fatta a beneficio di un solo, e
rivarla in una menoma parte dell' eredità della madre a se deferita
ex testamento post egressum a Religione, ed avvalersi della valuta di
quella per soccorrere a' suoi precisi bisogni, ai quali non curava soc-
corre detto suo fratello donatario per averli attrassato la paga del vi-
talizio.

E per secondo dandoci carico della stessa opposizione, rispondiamo, che
affatto non è vero, che possa rievocarsi la donazione fatta da taluno
intuitu Religionis ante professionem, molto più quando quella è con-
fermata dal giuramento; così rapporta deciso dalla S. Rota Romana
de Marin. to. 2. resolut. cap. 196. num. 27. ad 44.

E ciò è tanto vero nel caso nostro, in cui si ravvisa, che i Donatarj D.
Francescantonio, e Gennaro della prima donazione, e non già della
seconda fecer' uso, come si raccoglie dal vedersi, che a' 5. Aprile 1680.
ambedue i sudetti fratelli si spedirono il Preambolo *ab intestato* di D.
Nicola altro lor fratello *stante renunciatione, & professione facta*
D. Matthai, & Joannis Baptista Vecchi, quandoche, se mai aves-
se avuto fermezza la seconda donazione, le porzioni spettantino a' su-
detti Religiosi *in hereditate fratris* avrebbero dovuto deferirsi al so-
lo Dott. Francescantonio di loro donatario. E lo stesso si raccoglie dal
decreto di Preambolo interposto dalla G. C. a' 9. dello stesso mese di
Aprile, ed anno 1680. con cui fù dichiarato, che le porzioni eredi-
tarie paterne pervenute alli prefati Religiosi *ex Testamento* spettasse-
ro, ed appartenessero in beneficio de' Dottori Francescantonio, e Gen-
naro in vigore della sostituzione contenuta nel Testamento paterno,
quandoche se mai fosse stata valida la seconda donazione, con detto
decreto s' avrebbe dovuto riservare a beneficio di detto Francescan-
tonio solamente le legitime, che a detti Religiosi, come figli, spet-
tavano *in bonis patris.*

E molto più fù data a divedere una tal verità dallo stesso Francescanto-
nio, quando a 15. Ottobre 1720. comparve nella G. C., e se istanza
astrin-

stringersi il Dottor Gennaro suo fratello a pagarli la metà dell'annate de' vitalizj da lui pagate ad ambedue detti Religiosi cioè a D. Domenico fino all'anno 1680. ed al P. D. Matteo fino all'anno 1707. mentre con tal'atto egli chiaramente dimostrò, che la prima donazione, e non la seconda fosse stata valida, e sussistente, poiche la prima, e non già la seconda era diretta a beneficio di D. Gennaro, il quale come donatario, in virtù della prima era tenuto alla contribuzione della metà de' vitalizj.

Se dunque per legge, e per fatto la prima donazione può riputarsi per valida ed accettata da D. Francescantonio donatario, ne siegue, che la seconda donazione sia dell'intutto caduca, ed annullata, e come tale deve per necessità assolversi la nostra Cliente *ab observantia praesentis iudicii*, che stà unicamente fondato sopra detta seconda donazione; perche poi deducendosi nuova azione in vigore della prima donazione da coloro, che in quella sono compresi, sarà nostro peso rilevarci dal carico di tale nuova pretesione.

Anzi, se pure volessimo, anche al presente rilevarci da detto carico, pure potremmo all'impronto dimostrare, che la detta prima donazione, quantunque fosse dell'intutto a beneficio del Dottor Francescantonio, come l'è *pro medietate*, pure leggendosi in essa l'espresso patto di doverli riputare estinta, se mai per qualunque accidente non fusse stato permesso ad uno de' donanti durare nella Religione, ne siegue, che *vigore pacti, seu conditionis appositae* debba la medesima riputarsi dell'intutto svanita, *statim ac egressus fuit donans a Religione*. Se è così, qual titolo, o qual dominio può dirsi trasfuso agli Attori in vigore di una sì fatta donazione nel caso presente, in cui si vede il donante *post egressum a Religione*, aver fatto acquisto di quella partita *ex testamento materno*, ch'essi pretendono vendicare, e che da lui fù distratta colla scienza, e presenza delli stessi donatarj.

Dall'anzidette ragioni adunque stimandosi bastevolmente comprovato, che niun dritto, niuna ragione possano ritrarre gli Attori dal risaputo istromento di donazione, che è quanto ci abbiamo in primo luogo proposto di esaminare, stimiamo opportuno inoltrarci all'esa. ne di

C A P O II.

Cbe il Giudizio compilato debba riputarsi notoriamente uullo, per non essersi profeguito contro il Rev. Cappellano, ch'è il principale interessato, e quasi possessore di detto capitale, percependone i frutti, e per essersi commesse moltissime nullità, che partitamente in tal luogo ci darem carico esaminare.

Dicemmo fin da principio, che 'l Giudizio *reivindicationis* debba diriggersi, e profeguirsi contro colui, ch'è possessore, o quasi della

la roba che si vuol vendicare. Se dunque così è, vediamo di grazia nel caso nostro chi sia il possessore della partita dell'Arrendamento dedotta in giudizio: poiche se possessore è quello, che percepisce i frutti secondo l'insegnamenti di *Affitto* nella *Costituzione circa violentiarum* num. 20. e di *Mascard.* nella *conclus.* 1182. e della *l. quisquis C. de donat.* ne siegue, che malamente sia stato compilato il presente giudizio, con sentirsi la sola Venerabil Sagrestia della Casa Professa, quando il possessore è il Rev. D. Liborio Palomba odierno Cappellano, che ne percepisce i frutti.

Ne questo ci si può contradire dagli Attori, mentre se essi hanno domandata la rilassazione della robba *una cum fructibus*, era precisa necessità di sperimentar tal giudizio contro colui, che i frutti aveva percepiti; e sembra orrore il sentirsi, che la Venerabil Sagrestia avesse dovuto obbligarli alla restituzione di quei frutti, che non avea riscossi.

Aggiungasi all'anzidetta nullità, che da se sola è bastevole a far ricredere gl'Attori dal mal impreso giudizio, un considerevole abbaglio da medesimi preso in promuovere la risaputa azione; pretendono essi reivindicare il capitale sudetto pervenuto al fù D. Domenico in virtù di preambulo, ed intestazione spedita dalla G. C. della Vic. con la solita clausula *salvo jure cujuslibet*, che è lo stesso, che pretendere di impugnare l'anzidetto decreto, ed intestazione: Se dunque in virtù di tal clausula, sù la sudetta robba restò radicata la giurisdizione di quel Tribunale, in maniera tale che presso il medesimo debba sperimentarsi ogni ragione, che chiunque mai potesse sopra di quella dedurre, al dir di *Bertazzolo de claus. claus. 84. num. 4. Puteus decis. Rota diver. 1013. num. 3. lib. 3. Conf. Carlewa. de judiciis disp. 297. sect. 3. de Rosa in prax. dec. cap. 6. par. 1. num. 63. et cap. 13. nu. 59. et 60.* Ove ne addita la ragione, che pur troppo convince con queste parole: *Nam per expeditionem preambuli, non videtur lis finita coram illo iudice, à quo fuit tale preambulum expeditum, et proinde coram eodem jura sua experiri debet quicumque de bonis hereditariis jus habere pretendit: Cum equum sit, ut per eandem Judicem retractetur, quod non fuit bene pronunciatum ex l. quod jusse ff. de re judicata.* Ne siegue che molto poco avveduti sono stati i nostri Contraddittori: Ma fortunato abbaglio per noi, perche gli hà guidati in questo Rev. Tribunale, ove presiedendo la giustizia, e l'equità nella degnissima persona dell' Illustrissimo Monsignor Nunzio, più ch'alrove ci fa sperare un felicissimo evento.

Ne qui stimiamo tralasciare di ponere sotto la considerazione di esso Illustrissimo Monsignor Nunzio l'altra nullità similmente occorsa nella tessitura del processo, non senza pregiudizio del Rev. Cappellano, e molto più dell'anima del defonto testatore, col sequestro fatto dell'accennata partita *fol. 20. etiã quoad fructus*, dopo essersi impartito il termine nella causa *fol. 12.* senza averli in quello riservata il Giudice la facoltà di far sequestro *in decursu judicii.* Quando dalla rinomata legge

ge sine pars C. de dilacion. e dal cap. significante de appellat. espressamente prescriveli, che sine pars, sine integra dilatio data fuerit confusque Judicis officium conquiescat, donec dati temporis deflexerint curriculum. E da tali disposizioni fortita n'è la pratica inveterata di tutti i Tribunali di non poter far lequestro pendente termino, quando non sù riserbata in datipne illius, allo scriver di Rosa in prax. decretor. p. 1. in prima instantia cap. 6. num. 16. et 56.

Crebbero oltremodo le nullità di tal processo dal vedersi, che dopo essere stato ammesso al giudizio il Dottor D. Tomaso Candido figlio, ed erede del sù D. Girolamo prediletto insieme con tutta la sua famiglia al godimento di detta Cappellania, con riceverli la procura fol. 42; ed una sua istanza fol. 68., con cui disse di nullità del processo, e richiese esser intesa *ex integro*, e dopo vedesi proseguito, e terminato il giudizio, senza mai sentirlo, con tuttoche per parte della nostra principale sempre si fusse fatta istanza doverli sentire tanto d. mag. Candido, quanto il Rev. Cappellano, questi per l'interesse presente, e quello per l'interesse principale.

E pur è ben noto, che offerendosi Contradittore un terzo *in judicio*, quale in esso rappresenti principale, e positivo interesse, debbia precisamente sentirsi *cap. veniens il 2. et ibi Innoc. et Canoniste extra de testib. Joseph Schettin. tract. de tertio veniente ad causam in pralad. num. 56. ex l. principaliter, seu principaliorem la 2. C. de liberal. caus. Rovit. decis. 1. num. 9.*

Ora stimiamo opportuno assumere il peso anche di dimostrare quanto sia strana l'altra parte della petizion degli Attori, che si restringe a non domandar soltanto la rilassazion del capitale, ma ben'anche il rimborso de' frutti percepiti: con ricordarli solamente cio che disponesi dall'Imperador Giustiniano nel §. *si quis a non Domino instit. de acquir. rer. domin.*, ove si stabilisce così: *Si quis à non Domino, quem Dominum esse crediderit, bona fide fundum emerit, vel ex donatione, aliaque qualibet iusta causa, equò bona fide accepit, naturali ratione placuit, fructus quos percepit, ejus esse, et ideo si postea Dominus supervenerit, et fundum vindicet, dictis fructibus ab eo consumptis agere non potest.* Ed uniforme à tal disposizione è il testo nella *l. qui jcit §. praterca ff. de usur.* Se dunque non può dubitarsi, che la Venerabil Sagrestia, e per essa il Rev. Cappellano sia possessore di buona fede di tal capitale; ne può contendersi, che i frutti da quello percepiti siano stati consumati, ed erogati nella celebrazione de' sacrificj prescritti da D. Giambattista Candido, come possono domandar gli Attori restituzione di frutti ad onta di queste sì chiare disposizioni, che positivamente glie lo proibiscono.

Fin qui ci abbiám dato l'onore di supplicare l'Illustrissimo Monsignor Nunzio con termini di soda ragione, al presente stimiamo regolare le restanti preghiere con termini di congruenza, di equità, e di politica, quali nell'animo de' Giudici supremi devono fare la massima impressione; ed a tale oggetto facciamo presente ad esso Illustriss. Mon-

signo-

signore , che tal partita di Arrendamento oggi dedotta negli atti pervenne alla Venerabile Sagrestia della Casa Professa dal Reverendo D. Giambattista Candido , chi ne fece acquisto da Giuseppe Jannoccaro colla famigerata cautela della cessione del *jus luendi* , colla quale cautela secondo lo stile inveterato di questo Regno dovendosi riputare estinta , ed abolita ogni ipoteca , ed azione , che sopra detta partita chiunque altro v'avesse potuto rappresentare , e che per malizia , o trascuraggine avesse tralasciato di farla descrivere ne' libri del Real Patrimonio, stimasi perciò fuor di dubbio, che ogni ragione , ogni dritto , che potesse unque mai rappresentare sopra l'anzidetta partita d' Arrendamento il quondam Dott. Francescantonio , in vigore della sudetta decantata donazione , avendo egli maliziosamente omezzo di far notare tal sua pretensione nella margine della medema partita , si debba credere per intutto derogata , ed estinta , ed altro dritto non li rimanga , se non aggire contro l'eredità di colui , che fece acquisto del prezzo della medesima .

E per intelligenza di quanto abbiamo di sopra proposto, credesi necessario spiegar con chiarezza in che modo addivengono le compre d' Arrendamento *prævia cessione juris luendi* , e come con tal cautela rimangano estinte tutte l'ipoteche , ed azioni , che altri sopra di quelle rappresentassero , e non apparissero descritte ne' libri del Real Patrimonio .

Tutti gli Arrendamenti , che per altro non sono , che vere gabelle , fin dal principio delle loro imposizioni si trovorno nel pieno dominio della Regia Corte , quale per suoi bisogni da tempo in tempo si ha quelle vendute , generalmente però in tutte le vendite trovasi apposto , e riservato il patto di ricomprare a beneficio della stessa Regia Corte , ed acciò si sapessero quali fossero stati i primi acquirenti delle partite di detti Arrendamenti , ed in che quantità fossero interessati , e successivamente affini di sapersi come le medesime da uno passassero ad un'altro , ed a' quali vincoli , sostituzioni , ipoteche fossero soggette , ed onnosie , si sono formati fin da principio quei libri pubblici ; che diconsi del Real Patrimonio , dove gli acquisti , e le cessioni , e gli obblighi di ciascheduna partita distintamente descritti si veggono . E tanto si è adoperato con sopraffino consiglio , acciò volendo taluno attendere alla compra di qualche partita , possa riconoscere in detti libri , se colui , che n'è il possessore , abbia facoltà di liberamente distrarla , ed ove non vi riconosce notato nessuno vincolo , o ipoteca , possa liberamente contrattare , senza timore di essere unquam inquietato da taluno , il quale rappresentando ragione , non abbia curato di farla notare .

Trovandosi dunque in tal guisa situati i libri d' Arrendamento , volendo taluno attendere alla compra di qualche partita , dopo aver riconosciuto in detti libri , che il possessore di quella possa liberamente disporne , si fa cedere dalla Regia Corte il patto di ricomprare , ed indi *exercendo tale pactum reemendi* (ch'è appunto quello , che oggi diciasi

cesi jus luendi) ricompra dal possessore quella partita, e con tal atto il compratore subentrando nelle ragioni della Regia-Corte, ritiene la partita libera da ogni vincolo, ed ipoteca, le quali tutte s'intendono trasfuse, e restano salve contro del venditore, a beneficio di chi s'è introitato il prezzo dalla medema.

Tanto generalmente si pratica, e tanto è bastevole a dare il colmo di sicurezza a tutti coloro, che attendono a simili compre, in guisa che non può desiderarsi cautela maggiore; se tanto poi non sarà bastevole ad assicurare la Venerabile Sagrestia nostra cliente dalla strana pretesione de' Contradittori; saremo costretti a sperimentare ad un punto due stranissimi avvenimenti. Il primo, che gli eredi del quond. Dott. Francescantonio nostri Contradittori abbiano da conseguire premio dalla frode usata da di loro antenato in non far descrivere nella margine di detti libri qualunque si fosse stata la sua pretesione in vigore di detta rinuncia, per circonducere, come di già son rimasti circondotti tutti coloro, che, credendo libera la partita, hanno con sicurezza atteso alla compra della medesima; Ed il secondo, che servirà questa causa, quando mai sarà decisa a lor favore, del che san lontani gli augurj, per norma, ed incentivo a promuovere lo sconvolgimento della quiete del nostro Regno, che per molti secoli così si è sostenuta, e si sostiene; Poichè dandosi luogo a sì fatti ricorsi, chi mai può star sicuro dall'incursioni di ostinatissime liti, liti che non potè prevedere, e che per lo più sono promosse con contratti simulati, poichè se fossero stati veri, non avrebbero essi trascurati di farli notare in detti libri, per cautela, e norma de' successori; e molto meno sarebbe stato questo attrassato dal quondam Dottor Francescantonio, quale era appieno consapevole di tal cautela, perchè Dottore Napoletano, e fù pienamente informato della disposizion della madre a favore di D. Domenico: dell'intestazione, ch'egli riportò, com'erede della terza parte di detta partita, del possesso, che n'ebbe per anni quattro, e della vendita, che ne fece a Jannoccaro. Se tanto egli seppe, e tatque, deve crederci per necessità, o ch'egli riputò estinta, siccome l'è la suddetta donazione, o che volle stare nascosto, per sorprendere con inganno chiunque fosse stato il compratore di detta partita.

Ma buon per noi, che una tal causa abbia a decidersi da un Giudice di sì alta intelligenza, e virtù, che sa ben distinguere l'astrui frodi, e circonduzioni con darli il ben dovuto compenso, e può regolare le sue decisioni, non già con facoltà pedanea, addetta alle superstizioni legali, ma con giurisdizione suprema, e Pretoria, congiungendo insieme il giusto l'onesto, l'equo, ed il riguardo del bene pubblico. Se tanto l'è, possiamo prefigirci sicuro, felice avvenimento della presente causa, poichè, come può crederci altrimenti, ove la nostra ragione, oltre l'essere riconosciuta da un Giudice di sì alto intendimento, trovasi assistita dallo stile di giudicare di Tribunali anche di suprema autorità, i quali specialmente, ove è occorsa la cautela del *jus luendi*, sempre han preservato i compratori da ogni molestia di chi che

che sia, che non abbia usata la necessaria diligenza di far notare qua-
lunque si fosse la sua ragione nella margine de' libri del Reo Patriar-
nio; di che potremmo addurre infiniti esempi di giudicatezza del S. C.
ma potremmo addurre sol tanto delle più recenti quella sortita nell'
anno 1724. a pro del Monte dell' Illustre Famiglia Carafa contro il
Signor D. Nicolo' Guglielmo a relazione del degnissimo Regio Consi-
gliere Maggiore presso lo Scrivano Davino.

Diretto finora, sembrando a noi aver bastevolmente comprovato per
quanto ha permesso la nostra debolezza, che gli Attori non abbia-
no in modo alcuno comprovato quei due estremi, che necessaria-
mente ricercansi nel suddetto Giudizio *reivindicacionis*, cioè del do-
minio *ex parte Agentis*, e del possesso *ex parte Rei conventi*, perche
abbiam dimostrato, (per quanto tocca al dominio) che l' Istromento
di donazione de' 20. Febrajo 1669., d' onde essi soltanto ritraggo-
no la loro ragione, rimase nullo, ed abilito subito che uscì D. Dome-
nico dalla Religione, per essere allora mancata quella causa finale per
cui s'indusse a donare: per non essersi adempita la condizione appo-
sta coll'attrasso della paga del vitalizio dall' anno 1680. finche visse:
perche la cennata rinuncia, quantosivoglia amplissima, non potè
comprendere la suddetta partita deferita a D. Domenico *post egressum*
à Religione ex hereditate matris ex testamento: qual testamento fù
consigliato dallo stesso D. Francescantonio, ed avuto per rato, con ri-
ceverli il Prelegato, e l'altra terza parte dell'eredità in vigor del me-
desimo, perche la stessa rinuncia fù fatta *a non habente facultatem*
renunciandi, stante che trovavasi prima fatta ad altri una consimil ri-
nuncia, e perciò, come nulla fù dallo stesso Renunciatario riputata,
il quale giamai di quella fece uso mentre visse, e s'avvalse sempre del-
la prima donazione, la quale per il patto resolutivo, che contiene, non
può dar giovamento alla pretension dell' Attore: E per fine per essersi
compilato il Giudizio con varie nullità, e fra l'altre senza sentirsi il
Rev. Cappellano vero possessore: e per la mancanza di Giurisdizione,
stante la clausola *salvo jure cujuslibet*: e per tutti que' motivi di con-
gruenza, e che riguardano il bene publico, e risultano dalla caute-
la del *jus luendi*. Stimiamo perciò senza meno, che la detta Vene-
rabile Sagrestia abbia ad essere assoluta *ab impetis*, e rimborsata di
quelle spese, che nel presente Giudizio indebitamente è stata costretta
erogare.

Cetera suppleant, &c.

Napoli 28. Gennaro 1740.

Nunziante Canonico Visconti.

VA 2
1517438